COMUNE DI MORCOTE



ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico

del 9 settembre 2024

Il Municipio di Morcote richiamati:

- la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari (Llmp) del 26 febbraio 2007;
- il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari (Rllmp) del 24 settembre 2008;
- gli artt. 106 lett. b) e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- l'articolo 11 del Regolamento comunale sull'uso dell'area dei portici di Morcote;
- le Norme di attuazione del Piano regolatore di Morcote del 5 febbraio 2002;

ORDINA:

NORME GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

¹La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza comunale riguardo alla posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.

²Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza fanno stato le specifiche norme della Legge cantonale sugli impianti pubblicitari (LImp) e del relativo Regolamento d'esecuzione (RLimp).

Art. 2 Definizioni

¹La definizione di impianto pubblicitario, di insegna o scritta destinata al pubblico è disciplinata dalla LImp e dal RLimp.

²Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico sono applicabili le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale.

AUTORIZZAZIONI

Art. 3 Obbligo

L'esposizione di impianti a norma dell'art. 2 della presente Ordinanza soggiace all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.

Art. 4 Validità

¹L'autorizzazione può essere modificata o revocata in qualsiasi tempo per motivi di interesse pubblico senza indennità o risarcimento di danni di qualsiasi natura. La stessa è personale (beneficiario) e ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.

²L'impianto autorizzato deve essere installato entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione. In caso contrario deve essere presentata una nuova domanda.

³Ogni modifica o cambiamento dell'impianto necessita di una nuova autorizzazione. La nuova decisione viene adottata conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della relativa domanda.

Art. 5 Esenzioni

Non necessitano di autorizzazione, ma devono comunque essere preventivamente notificati per iscritto alla Cancelleria comunale:

- gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento e non vi siano contenute pubblicità per terzi (sponsor);
- le targhe indicanti studi professionisti, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq 0.50, non siano luminose o di natura rifrangente, collocate sul fondo o sull'edificio dove ha sede l'attività a condizione che le stesse riproducano unicamente il nome, la ragione sociale, la qualifica e l'eventuale logo. Gli impianti previsti all'interno del nucleo (comprensorio della zona di protezione del nucleo e del complesso monumentale) sottostanno alle disposizioni indicate all'articolo 8.
- le tavole di cantiere ai sensi dell'art. 23 cpv. 3 RLE, fino a mq 0.50 e prive di promozioni immobiliari;

Resta riservata la procedura concernente l'occupazione di area pubblica.

Art. 6 Divieti

¹Sono vietati gli impianti che, per dimensione o immissione, possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici, del traffico motorizzato e pedonale, all'ordine pubblico e/o alla moralità.

²Sono inoltre vietati:

- l'installazione di impianti che diffondono suoni o fasci di luce verso l'esterno, oppure che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento (display, ecc.), salvo quando la stessa si situa in posizioni non interessate dal traffico veicolare, nell'ambito di eventi pubblici limitati nel tempo, oppure quando ne sia provata la preponderante pubblica utilità;
- la posa di impianti ai pali della luce, di sostegno delle linee elettriche, sulle cabine delle aziende comunali, agli armadi semaforici, ai segnali stradali (compresi i supporti per le indicazioni delle vie), ai parapetti, ai ponti, ai cavalcavia pedonali, agli alberi ed ai contenitori per i rifiuti urbani;
- impianti di promozione immobiliare che non si legano a cantieri autorizzati in corso di realizzazione;
- la posa di altri impianti pubblicitari (pubblicità per terzi); sono autorizzati soltanto gli impianti necessari a designare il luogo in cui si esercita un'attività (insegna di sede), e solo eccezionalmente – se giustificati da esigenze di percorso - gli impianti che indirizzano ad un tale luogo (insegne direzionali).

³Restano riservati i divieti di cui alla Llmp, così come quelli concernenti la pubblicità di bevande alcoliche e tabacchi.

Art. 7 Obblighi

¹Il beneficiario di un'autorizzazione deve tenere l'impianto in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione.

²Il beneficiario e, in via sussidiaria il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della sua rimozione:

- nel caso di cessazione, cessione o cambio dell'attività;
- quando dopo richiamo scritto, non abbia provveduto a ristabilire lo stato decoroso dell'impianto, oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme con la legislazione vigente in materia;
- in ogni caso quando l'autorità revoca la rispettiva autorizzazione, indipendentemente dal motivo.

Art. 8 Norme edilizie

¹Gli impianti previsti all'interno del nucleo (comprensorio della zona di protezione del nucleo e del complesso monumentale) sottostanno alle seguenti condizioni:

- nel nucleo è consentita l'applicazione di una sola insegna non luminosa per negozio o per esercizio pubblico della superficie massima di mq 0.70.
 - Tale insegna potrà venire applicata alla parete di ogni negozio o esercizio ed è limitata all'indicazione della ragione sociale e/o dell'attività commerciale esercitata.
- Le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o di società potranno essere applicate all'entrata dello stabile, purché non superino la superficie di mq. 0.20 e non siano luminose o di natura rifrangente. In ogni caso l'insegna e le targhe non dovranno sporgere dalla parete.

²Le colonne e i pilastri dei portici del nucleo devono rimanere liberi da ogni tipo di affissione.

³Altri cartelli, scritte, pannelli ed esposizioni sono proibiti.

⁴Nell'area del nucleo, negli arredi e nelle insegne sono vietate scritte, elaborazioni grafiche e visive aventi impatto reclamistico.

PROCEDURA

Art. 9 Domanda

¹La richiesta di autorizzazione va inoltrata in duplice copia al Municipio, utilizzando gli appositi formulari.

²La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa, necessaria per l'esame della pratica, in particolare:

- indicazione del luogo (estratto planimetrico);
- disegno in scala dell'impianto o insegna, comprensivo di colori e testo:
- documentazione fotografica, e più precisamente una fotografia panoramica del luogo di collocazione dell'impianto pubblicitario, un fotomontaggio e due fotografie di dettaglio;
- relazione tecnica relativa all'intensità luminosa e agli orari di funzionamento per impianti luminosi o illuminati;
- consenso scritto del proprietario del fondo, se non è lo stesso istante.

Art. 10 Coordinamento con la licenza edilizia

¹È richiesta la licenza edilizia per i vettori pubblicitari con una superficie superiore ai 4 mq o con più di un sostegno (palo), i totem e quando l'impianto ha caratteristiche tali (per dimensioni, emissioni luminose o foniche, ecc.) da precludere gli interessi di terzi.

²La domanda o notifica di costruzione deve includere la documentazione di cui all'art. 9 cpv. 2 della presente.

Art. 11 Coordinamento con il demanio cantonale

Se l'impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio segue le disposizioni dell'Ufficio cantonale preposto all'applicazione della legge cantonale sul demanio pubblico e del regolamento di applicazione.

TASSE

Art. 12 In generale

¹Per ogni autorizzazione il Municipio preleva una tassa di decisione, rispettivamente una tassa per prestazioni speciali.

³Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica, la relativa tassa è calcolata separatamente in base alle disposizioni dell'ordinanza concernente il prelievo delle tasse per l'uso di superfici e aree pubbliche e delle sale comunali.

² Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda.

Art. 13 Tassa di decisione

Il Municipio preleva una tassa di decisione di CHF 100.--.

Art. 14 Tassa per prestazioni speciali

Il richiedente è tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda dovesse comportare prestazioni supplementari quali ad esempio consulenze specialistiche o perizie.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Sanzioni

¹Le infrazioni alla presente Ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:

- la multa:
- la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale della legislazione cantonale e/o comunale, come pure nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della necessaria domanda di sanatoria. In entrambe le circostanze le spese di rimozione sono a carico dell'espositore.

²Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 ss. della LOC.

Art. 16 Disposizioni abrogative

L'Ordinanza municipale concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico del 24 settembre 2002 è abrogata.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.

Art. 18 Pubblicazione e rimedi di diritto

La presente Ordinanza è stata adottata dal Municipio con risoluzione municipale no. 789 del 9 settembre 2024.

L'Ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 17 settembre 2024 per il periodo di 30 giorni.

Entro il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO

Giacomo Caratti

ica Cavadini

Segretario: